

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 321

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PONTONE e MAGLIOCCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1992

Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a correggere alcune intollerabili storture del recente decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, con il quale il Governo, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, ha dettato la disciplina per la tutela della salubrità ambientale contro i rischi derivanti da piombo, da amianto e da rumore nei luoghi di lavoro.

È davvero incredibile che, mentre il Parlamento - nella X legislatura - portava avanti l'esame di un disegno di legge costituzionale (atto Camera n. 5920), già approvato dal Senato, sulla necessità di «costituzionalizzare» il diritto alla «salubrità degli ambienti di vita e di lavoro», il

citato decreto contenga invece prescrizioni assolutamente inidonee che pregiudicano gravemente la sicurezza e la salubrità negli ambienti lavorativi.

Ecco perchè si raccomanda al Parlamento di procedere ad un'immediata approvazione delle presenti modifiche. Anzi per tali norme si sollecita il Governo ad emanare un decreto-legge, stante la gravità delle questioni emerse e stante l'urgenza delle indispensabili correzioni.

Una ragione per cui sarebbe utile un decreto-legge, anche considerando i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari in sede consultiva circa il decreto legislativo in questione, riguarda la possibilità di una sua più completa revisione, che

infatti è necessaria, mentre il presente disegno di legge deve essere volutamente scarno e limitato nelle richieste affinché «marci» più rapidamente.

In altri termini, con questa proposta non si intende affrontare la necessaria revisione globale dell'intero decreto legislativo in questione nè affrontare il tema di fondo dell'auspicato testo unico occorrente, perchè si teme che un dibattito di tale natura potrebbe procrastinare le urgentissime modifiche prospettate.

Naturalmente, anche in questa occasione, i proponenti non possono non sottolineare i notevoli ritardi in tale campo, chiedendo con urgenza che si rimedi al più presto, approvando tutte le organiche riforme necessarie.

Tuttavia le modifiche prospettate non possono assolutamente attendere perchè riguardano condizioni minime a garanzia della vita dei lavoratori, calpestate dal legislatore delegato nel decreto.

In primo luogo si tratta di assicurare effettiva garanzia d'indipendenza al medico competente per gli accertamenti, prescrivendo che appartenga necessariamente al Servizio sanitario nazionale (impedendo che possa rinascere l'odiosa figura del medico di fabbrica).

In secondo luogo si tratta di cancellare la vergognosa definizione delle misure prescritte, giacchè nel decreto si richiede l'adozione delle misure «concretamente attuabili» (dando l'alibi ad intollerabili carenze) mentre occorre che siano adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori «tutte le misure tecnologicamente possibili» consigliate dal progresso tecnico.

In terzo luogo occorre abbassare i dati di tollerabilità del rumore, stante l'insopportabilità della soglia dei 90 decibel (si vedano le risultanze della Clinica del lavoro di Milano) nonchè dei livelli di esposizione al piombo (anche considerando che il valore di 60 microgrammi per 100 millilitri di sangue, secondo i dati diffusi dalla Società nazionale operatori della prevenzione (SNOP), sarebbe nuovamente causa di saturnismo ed altri tremendi effetti).

I valori modificativi (87 decibel per il rumore e 55 microgrammi per il piombo), pur non essendo ottimali, sono tali da evitare ogni contenzioso in modo da essere approvati rapidamente (salvo rivedere organicamente tutti i valori).

In quarto luogo sono davvero risibili le ammende per le infrazioni alla normativa, tanto che esse, così stabilite, non solo non hanno alcun valore dissuasivo ma addirittura potrebbero consigliare a qualche disonesto che convenga disattendere le prescrizioni. Pertanto si ritiene opportuno almeno raddoppiarne il valore.

Su tale punto non v'è comunque alcuna difficoltà per i proponenti a rinviare ogni decisione nell'ambito di un'organica disciplina delle sanzioni in materia, da vararsi subito dopo le urgentissime modifiche richieste.

Facendo presenti le prime tre rilevanti questioni prospettate, alcune associazioni ambientaliste (fra cui Ambiente e lavoro con la «Costituente Rimedia 91») hanno anche evidenziato la necessità di rivolgersi alla Corte costituzionale per la dichiarazione d'illegittimità delle norme modificande (specialmente all'importante scopo che siano soppresse le incostituzionali limitazioni alla necessaria adozione di tutte le misure tecnologicamente attuabili in fabbrica a tutela della salute e non solo di quelle concretamente attuabili).

Tale procedura sarebbe in verità lunga. Pertanto, stante l'impossibilità di attendere, in una situazione di pregiudizio della salubrità ambientale e quindi della vita dei lavoratori, si ritiene, anche secondo le autorevoli concrete proposte già elaborate dalla Sezione ambiente del CERGAS (Centro ricerche giuridiche, amministrative e sociali), di avviare l'iter legislativo, chiedendo una corsia preferenziale.

Confidando nella sensibilità del Parlamento, il carattere urgente delle modifiche (indicate anche dal CERGAS), impone - ove il Governo, come ancora si richiede, non intervenga ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione - l'immediata loro approvazione, cosicchè, superata tale «emergenza», si possa al più presto varare tutta l'organica legislazione occorrente in materia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole: «un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite con le seguenti: «un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale prescelto dall'organo di vigilanza».

Art. 2.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «le misure concretamente attuabili» sono sostituite con le seguenti: «tutte le misure tecnologicamente possibili».

2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis*) adotta tutte le misure tecnologicamente possibili, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, per evitare o ridurre ogni rischio».

3. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «concretamente attuabili» sono sostituite con le seguenti: «tecnologicamente possibili, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico».

4. Le misure di cui al presente articolo devono essere le più efficaci consigliate dalla tecnica.

Art. 3.

1. All'articolo 16, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «il valore di 60 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue» sono

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sostituite con le seguenti: «il valore di 55 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue».

2. Agli articoli 41, 43, 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 277 del 1991, le parole: «90 dBA», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «87 dBA».

Art. 4.

1. Gli importi relativi alle ammende prescritte negli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo n. 277 del 1991, sono raddoppiati.